



Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della nomina del Consiglio della Camera di commercio di Caserta.

Articolo 1 – Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dal Responsabile del procedimento, sono puntuali o a campione. Il Responsabile del procedimento effettua, inoltre, controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli puntuali ed i controlli a campione sono tra loro complementari.

Articolo 2 – Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del d. p. r. n.445 del 28.12.2000 in conformità alle disposizioni del d. m. n.156/2011 ed alla modulistica scaricabile dal sito istituzionale della Camera di commercio di Caserta;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione Ateco delle imprese inserite negli elenchi ed il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;
 - g) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento, informa l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze, al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del d. m. n.156/2011, di provvedere alla regolarizzazione di quanto comunicato.
3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dal Responsabile del procedimento non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
4. È facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere scpa.

Articolo 3 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano l'elenco delle imprese associate dichiarate nell'allegato B del d. m. n.156/2011 ed hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel **biennio 2021-2022**.

2. Per ogni elenco delle imprese associate all'organizzazione imprenditoriale, dichiarate nell'**allegato B**:
 - a) viene definito il numero esatto delle posizioni da sottoporre a controllo. In particolare, la numerosità del campione è fissata in misura del 5%, arrotondata all'unità superiore, delle imprese inserite in ciascun elenco, con limite massimo pari a 30 posizioni e con un minimo di 3 posizioni per organizzazione imprenditoriale;
 - b) utilizzando un foglio di calcolo excel viene definito il valore di un seme generatore "seed" utilizzando la funzione CASUALE.TRA, impostando come valore minimo il valore 1 e come valore massimo il valore equivalente all'ultima posizione presente nell'elenco trasmesso da ciascuna organizzazione imprenditoriale (Es: se una organizzazione presenta un elenco di 1450 imprese, il valore minimo sarà 1 e quello massimo sarà 1450);
 - c) definito il seme generatore, il campione viene estratto utilizzando un programma di generazione di numeri casuali senza ripetizione nell'intervallo dato dal numero 1 e dal numero dell'ultima posizione dell'elenco trasmesso dall'organizzazione imprenditoriale.
3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione interessata, con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto asserito nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione, risulta una difettosità superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tale ultimo caso, è facoltà del Responsabile del procedimento di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

Articolo 4 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori.

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano l'elenco degli iscritti dichiarati nell'allegato D del d. m. n.156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.
2. Per ogni elenco degli iscritti all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori, dichiarati nell'**allegato D**:
 - a) viene definito il numero esatto delle posizioni da sottoporre a controllo. In particolare, la numerosità del campione è fissata in misura del 5%, arrotondata all'unità superiore, degli iscritti inseriti in ciascun elenco, con limite massimo pari a 30 posizioni e con un minimo di 3 posizioni per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori;
 - b) utilizzando un foglio di calcolo excel viene definito il valore di un seme generatore "seed" utilizzando la funzione CASUALE.TRA, impostando come valore minimo il valore 1 e come valore massimo il valore equivalente all'ultima posizione presente nell'elenco trasmesso da ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori (Es: se una organizzazione presenta un elenco di 1450 iscritti, il valore minimo sarà 1 e quello massimo sarà 1450);
 - c) definito il seme generatore, il campione viene estratto utilizzando un programma di generazione di numeri casuali senza ripetizione nell'intervallo dato dal numero 1 e dal numero dell'ultima posizione dell'elenco trasmesso dall'organizzazione sindacale o associazione dei consumatori.
3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione o associazione interessata, con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto asserito nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tale ultimo caso, è facoltà del Responsabile del procedimento di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

Articolo 5 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento, ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro, anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale;
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 6 – Provvedimenti

1. In esito ai controlli di cui al presente disciplinare, il Responsabile del procedimento, può dichiarare l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà essere adottato un:
 - Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 1, del d. m. n.156/2011;
 - Provvedimento di esclusione nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cuirispettivamente all'art. 2, comma 3, e all'art. 3, comma 2, del d. m. n.156/2011;
 - Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione o associazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del d. m. n.156/2011;
 - Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui i dati ed i documenti trasmessi dall'organizzazione o associazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del d. m. n.156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili;
 - Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione al seggio non presentino, a norma dell'art. 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente.

Articolo 7 – Dichiarazioni false o mendaci

1. In caso di dichiarazioni false e mendaci, il Responsabile del procedimento darà comunicazione all'Autorità giudiziaria competente.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Luca Perozzi
firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)